Quotidiano del Fisco

STAMPA NOTIZIA 11/07/2018

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, piccoli rimborsi ai volontari con autocertificazione

di Gabriele Sepio

Rimborsi documentati per i volontari con autocertificazione solo per le spese di minore entità previamente individuate dagli organi sociali. Il Codice del Terzo settore (Cts) riprende e rafforza, dunque, le previsioni della legge 266 del 1991, riferendo le nuove disposizioni a tutti gli enti che sceglieranno di iscriversi nell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 17 del Dlgs 117/2017).

Il Codice distingue in maniera netta la figura del volontario da quella del lavoratore. Il primo presta la propria opera a favore della collettività a titolo personale, spontaneo e gratuito, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e a un'apposita copertura assicurativa. Il secondo, invece, è legato all'ente da un rapporto di lavoro (dipendente o autonomo), percependo quindi la relativa retribuzione. Non è consentito, pertanto, rivestire entrambe le qualità all'interno del medesimo ente (articolo 17, comma 5, del Cts).

Per evitare che dietro alle prestazioni di volontariato possano mascherarsi veri e propri rapporti lavorativi, l'articolo 17 del Codice del Terzo settore vieta la corresponsione ai volontari di rimborsi spese di tipo forfetario. La certificazione del rimborso, pertanto, dovrà essere accompagnata dai documenti idonei a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese da parte del volontario e l'inerenza delle stesse all'attività svolta dall'organizzazione. I limiti massimi e le condizioni del rimborso, inoltre, dovranno essere individuati preventivamente da parte degli dell'ente del Terzo settore. Particolare attenzione andrà prestata al rispetto di queste condizioni: in caso di controlli

dell'Amministrazione finanziaria, i rimborsi non documentati o eccedenti i limiti preventivamente stabiliti potrebbero essere qualificati come compensi, con conseguente ripresa a tassazione (si veda, sul punto, l'ordinanza della Cassazione n. 23890 del 2015).

Il Codice del Terzo settore introduce, tuttavia, una semplificazione per le spese di minore entità: se l'importo non supera i 10 euro giornalieri e i 150 euro mensili, è prevista la possibilità di erogare il rimborso a fronte di un'autocertificazione resa dal volontario. In tal caso, l'organo sociale competente (assemblea e/o consiglio di amministrazione) dovrà comunque deliberare in merito all'individuazione delle tipologie di spese e le attività di volontariato per i quali è ammessa questa semplificazione. Il rimborso a fronte di autocertificazione non è consentito, in ogni caso, per le attività di volontariato che hanno ad oggetto la donazione di sangue o di organi (articolo 17, comma 4 del Cts).
L'intento è quello di snellire gli adempimenti per gli acquisti di valore contenuto. Se il volontario spende, ad esempio, per comprare il pranzo, un caffè, o il biglietto del trasporto pubblico, può, in questo modo, evitare di conservare e allegare i relativi scontrini. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di indicare nell'autocertificazione il dettaglio delle spese, che dovranno rientrare tra quelle per cui l'ente ha specificamente e preventivamente autorizzato questa tipologia di rimborso.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati